

DISEGNO DI LEGGE N. 67

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 134/A IV Legislatura

" Interventi Straordinari per la tutela  
e lo sviluppo delle attività produttive".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 26.11.86.

R E G I O N E P U G L I A

ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE

d'intesa con

ASSESSORATO AL BILANCIO

\* \* \* \* \*

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA  
TUTELA DELL'AMBIENTE E LO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

\* \* \* \* \*

Disegno di Legge *N. 67*

Relatore: Avv. Franco Borgia

Vice Presidente Giunta Regionale - Assessore alla  
Programmazione e Sviluppo

Bari, Novembre 1986

(Approvato dalla G.R. nella seduta del 24.11.1986)

37

ART. 1 - FINALITA'

La Regione intende favorire le condizioni per una piu' incisiva politica dell'ambiente e per la diffusione delle attivita' produttive, anche allo scopo di incentivare l'occupazione prevalentemente giovanile.

Tali condizioni si realizzano attraverso una strumentazione speciale e straordinaria, in termini di apprestamento di risorse finanziarie e di semplificazione delle procedure attuative degli interventi, riferita al triennio 1987-1989, in grado di sviluppare azioni integrate, idonee a fronteggiare l'emergenza ambientale e la riqualificazione del sistema produttivo.

ART. 2 - OBIETTIVI

2

Per tale finalita' la Regione finanzia, nel triennio 1987-1989, interventi, immediatamente eseguibili, che perseguono i seguenti obiettivi:

A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA' DELL'AMBIEN  
TE

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei Piani Annuali dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno - ex lege 64/86 -, dei Programmi Integrati Mediterranei, degli altri Piani e Programmi vigenti adottati dalla Regione.

40

ART. 3 - AZIONI

Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di:

- espansione e riqualificazione dell'occupazione;
- riequilibrio territoriale.

Gli interventi devono riguardare nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche:

A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE

- A.1 Tutela delle acque e dei litorali;
- A.2 Recupero, valorizzazione ed utilizzazione degli scarti e delle eccedenze derivanti dalla agricoltura, degli scarti derivanti dall'industria e dagli insediamenti urbani;
- A.3 Salvaguardia dei centri abitati interessati da dissesti geoidrologici;
- A.4 Recupero aree marginali e degradate urbane;
- A.5 Decongestionamento centri urbani;
- A.6 Riqualificazione e fruibilita' aree costiere;

A.7 Valorizzazione, costituzione, estendimento e fruibilita' di aree boschive e di aree di particolare pregio ambientale e naturale;

A.8 Recupero, salvaguardia e fruibilita' del patrimonio monumentale, artistico e culturale;

A.9 Riqualificazione e potenziamento di sistemi culturali e di servizi museali di particolare interesse.

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

B.1 Assistenza alla commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato - ex lege regionale 31/86 -;

B.2 Promozione dell'offerta turistica e sostegno alla commercializzazione;

B.3 Diffusione dei servizi reali alle imprese singole, associate e/o cooperative;

B.4 Ammodernamento delle strutture produttive.

ART. 4 - SOGGETTI ATTUATORI

Sono legittimati a presentare progetti per la realizzazione di interventi da finanziare ai sensi della presente legge:

1. le Province;
2. i Comuni capiluogo;
3. i Consorzi di Comuni o Comuni associati;
4. le Comunita' Montane;
5. i Consorzi di Bonifica;
6. i Consorzi A.S.I.;
7. gli Enti Pubblici regionali;
8. FINPUGLIA o sue partecipate;
9. le Societa' cooperative e Associazioni di produttori;
10. le Societa' Consortili Miste tra soggetti pubblici e privati;
11. gli Operatori economici riuniti in raggruppamento.

I raggruppamenti devono registrare la presenza di una impresa a partecipazione statale con funzioni di capogruppo, della FINPUGLIA o di sue partecipate, di imprese operanti stabilmente nel territorio regionale, aggregate in un rapporto di partecipazione non inferiore al 60%.

ART. 5 - INTERVENTI


Gli interventi devono attivare le azioni integrate previste nel precedente Art. 3 ed indicare in maniera organica e coordinata e, nel rispetto delle leggi che legittimano il finanziamento:

- le attivita' da svolgere;
- le strutture e/o infrastrutture da realizzare;
- il piano finanziario riferito alla vita utile dell'intervento;
- la relativa scheda progettuale di analisi costi/benefici;
- la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria.

Le strutture e/o infrastrutture devono essere descritte nella loro consistenza tecnica ed economica; mentre le attivita' da svolgere devono essere definite nella loro natura, nel tipo di investimento, nelle fasi gestionali, nei risultati che si intendono perseguire, riferiti distintamente all'ambiente, al sostegno delle attivita' produttive, alla occupazione.

Gli interventi proposti devono, comunque, comprendere:

- a) per le strutture e/o infrastrutture:
  - relazione illustrativa, grafici, computo



metrico, costi unitari di costruzione forfettizzati, costo complessivo di ognuna di esse;

b) progetto esecutivo delle attivita' da svolgere completo di:

- illustrazione del tipo di attivita';
- organismi preposti a svolgerla;
- descrizione dei costi di investimento;
- indicazione dei costi annuali di gestione;
- durata dell'attivita';
- costo complessivo;

c) definizione e descrizione degli ambiti territoriali interessati dal progetto;

d) programma dei lavori e delle attivita'.

La scheda progettuale di valutazione costi/benefici, va compilata in conformita' allo schema tipo della scheda pubblicata nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.1986.

Allo scopo di assicurare ampie ricadute territoriali gli interventi devono coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al tessuto dei grandi centri urbani ed avere un importo complessivo compreso tra 15 e 40 miliardi di lire ovvero tra 5 e 15 miliardi di lire nel

caso di progetti finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività produttive.

Gli interventi di importo superiore, a quelli massimi sopra indicati, possono trovare accoglimento finanziario nell'ambito del Bilancio Pluriennale 1987-1989.

Gli interventi proposti devono essere presentati entro e non oltre 70 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le proposte di intervento presentate dai soggetti di cui ai punti 9, 10, 11 del precedente Art.4 devono essere corredate rispettivamente dalla seguente documentazione:

- per le Società Cooperative, le Associazioni di produttori e per le Società Consortili Miste tra soggetti pubblici e privati:

a) atto costitutivo comprensivo dello Statuto;

b) valido certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dalla competente Cancelleria Commerciale del Tribunale;

- per Operatori economici riuniti in raggruppamento:

a) atto notarile di costituzione in

associazione temporanea d'impresa, del raggruppamento, comprensivo di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla impresa capogruppo dalle altre associate e della precisazione delle quote virtuali di partecipazione;

- b) per ciascun componente il raggruppamento:
- nel caso di ditte individuali: valido certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  - per le Societa' e le Cooperative: valido certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla competente Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- c) procura relativa al mandato collettivo conferito al legale rappresentante della impresa capogruppo risultante da atto pubblico;
- d) certificati di iscrizione all'A.N.C. per le imprese di costruzione partecipanti al raggruppamento.


ART. 6 - INTERVENTI CON EFFETTI IMMEDIATI

Gli interventi che per loro natura sono destinati a produrre effetti per lo sviluppo del turismo, in coincidenza della stagione estiva 1987, possono essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli stessi corredati dal parere del Nucleo di Valutazione, di cui al successivo art.8, potranno essere esaminati, ai fini del finanziamento, dalla Giunta Regionale, prima della scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente Art. 5.

Per il finanziamento di questi interventi potrà essere utilizzata una aliquota non superiore al 20% delle risorse finanziarie previste per il 1987 dalla presente legge.

Di tali finanziamenti sarà tenuto conto, ai fini del riequilibrio territoriale, nell'allocazione complessiva delle risorse.



ART. 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

L'attività amministrativa inerente l'attuazione della presente legge è svolta dall'Assessorato alla Programmazione al quale vanno presentate le proposte di intervento. Questo cura, tra l'altro, l'istruttoria delle proposte di intervento di concerto con gli altri Assessorati competenti, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti settoriali della Regione. La valutazione degli interventi è effettuata dal Nucleo di Valutazione, in base ai seguenti criteri:

- 1) Impatto sui livelli di occupazione e reddito;
- 2) Contributo al perseguimento degli obiettivi proposti ed ampiezza territoriale coinvolta dall'intervento;
- 3) Contributo al riequilibrio territoriale sotto il profilo sociale ed economico;
- 4) Contributo al risanamento ambientale con specifico riferimento alle condizioni di degrado e alla rilevanza socio economica dell'area interessata, secondo le deliberazioni dei Comitati Interministeriali di cui all'Art.3 legge

statale 319/76 ed Art.5 D.P.R. 915/82;

- 5) Grado di economicita' del progetto in termini di valutazione costi/benefici, attraverso l'esame del saggio di rendimento interno e del valore attuale netto, calcolati sulla base di un tasso sociale di sconto pari al 6%;
- 6) Modalita' di copertura finanziaria proposta dal soggetto attuatore.

Il Nucleo di Valutazione provvede anche ad esaminare la documentazione richiesta con la presente legge.

Per ogni proposta di intervento esaminato, il Nucleo di Valutazione esprime un parere di idoneita' finalizzato all'ammissibilita' del finanziamento.

Ove si accerti che i costi e/o benefici indicati dal soggetto proponente siano sovra o sottostimati, la valutazione potra' essere effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente rettificati, sentiti, ove occorra, il soggetto proponente, con conseguente eventuale rettifica della entita' del finanziamento richiesto.

Le proposte di intervento che dovessero prevedere stessi interventi ed analoghe attivita' saranno sottoposti a confronto economico.



11

1987-1989.

Per la propria attivita' il Nucleo di Valutazione si avvale di un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione, all'uopo designato, con funzioni di segretario.

ART. 9 - FINANZIAMENTO

Gli interventi proposti, istruiti e valutati, secondo le speciali procedure di cui alla presente legge, corredati dal parere del Nucleo di Valutazione, sono sottoposti alle determinazioni della Giunta Regionale che decide in merito al finanziamento, avuto riguardo esclusivamente delle disposizioni della presente legge.

Nella determinazione del finanziamento si fara' riferimento, ai fini del riequilibrio territoriale, a:

- Sistema di Capitanata;
- Area Metropolitana di Bari (estesa all'intera provincia);
- Sistema Urbano Jonico-Salentino;

considerando come parametri per la ripartizione delle risorse i seguenti indici:

- disoccupazione;
- popolazione residente;
- superficie del territorio.

Gli interventi saranno ammessi a finanziamento per il loro importo complessivo riconosciuto, dovendosi intendere esclusi i finanziamenti per "singoli lotti".

Nell'ambito degli interventi le spese ammissibili a finanziamento sono esclusivamente - quelle - legittimate - dalle

vigenti Leggi Regionali e, comunque,  
concernenti i soli costi di investimento.

ART.10 - ATTUAZIONE

L'ammissione a finanziamento degli interventi e' immediatamente notificata ai soggetti attuatori interessati, ai quali viene assegnato un termine utile di 120 giorni, a partire dalla data di notifica, per provvedere all'apertura dei cantieri per un importo non inferiore al 50% di quello ammesso a finanziamento ed un ulteriore termine di 90 giorni per l'attivazione totale degli interventi.

Gli interventi ammessi a finanziamento, sono formalmente affidati, per la esecuzione, "in concessione" al soggetto richiedente a mezzo di decreto del Presidente della Giunta Regionale nel quale sono stabilite le condizioni atte a garantire la corretta e puntuale realizzazione degli stessi.

Nel caso di concessionari di cui ai punti 8 e 10 del precedente Art.4, al decreto di concessione sara' allegato, come parte integrante, apposito "disciplinare d'oneri" sottoscritto dal concessionario.

Il decreto di concessione, da redigere in conformita' dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, e' emesso entro 70 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta ammissione a finanziamento, previa

acquisizione degli atti approvativi dei progetti delle strutture e/o infrastrutture, nonche', per i soggetti di cui ai punti 9, 10 ed 11 del precedente Art.4, della documentazione di rito indispensabile a garantire l'interesse dell'Amministrazione Regionale.

Alla realizzazione degli interventi i concessionari, di cui ai punti da 1 a 7, provvedono nel rispetto delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la propria attivita' amministrativa.

Gli altri soggetti attuatori realizzano gli interventi a mezzo dei propri associati, sulla base di progetti che, ove riguardino strutture e/o infrastrutture, sono approvati dalla Giunta Regionale previa istruttoria da parte dei competenti Uffici dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, su conforme parere del C.R.T.A., istituito con L.R. 27/85, che deve esprimersi anche sulla congruita' dei costi; non sono ammesse a finanziamento, oltre quelle stabilite dal decreto di concessione, spese aggiuntive.

A garanzia della completa realizzazione dell'intervento il concessionario costituisce in favore della Regione, nelle forme dovute ed entro il termine prestabilito, polizza

fidejussoria di importo pari al 25% dell'importo di concessione, ovvero equipollente atto amministrativo contabile nel caso di Enti autarchici territoriali.

Tali somme sono destinate a coprire eventuali maggiori oneri necessari per il completamento degli interventi finanziati, nel caso di inadempienza del concessionario.

Tutti i termini utili fissati nella presente legge hanno carattere perentorio e possono essere prorogati dalla Giunta Regionale solo per motivi eccezionali.

ART.11 - NUCLEO ISPETTIVO

All'accertamento della puntuale esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento, provvede apposito Nucleo Ispettivo, composto da tre qualificati funzionari regionali nominati dalla Giunta Regionale, di cui uno dell'Assessorato alla Programmazione.

Il Nucleo Ispettivo accerta con appositi verbali:

- l'apertura dei cantieri;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle attivita' in termini quantitativi ed economici;
- la chiusura dei cantieri e delle attivita';
- i risultati conseguiti con il progetto realizzato.

I verbali di accertamento sono trasmessi all'Assessorato alla Programmazione ai fini dello svolgimento delle attivita' amministrative di sua competenza.

Allo stesso Nucleo Ispettivo e' affidato il compito di redigere, a conclusione della realizzazione degli interventi, apposito "Documento Finale di Concessione" comprendente le indicazioni di tutte le spese sostenute

e documentate ai fini della loro omologazione da parte della Regione.

Le eventuali economie, rispetto all'importo di concessione assentito, concorrono ad aumentare il Fondo di Rotazione di cui al successivo Art.12 della presente legge.

ART.12 - NORMA FINANZIARIA

Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge e' istituito apposito "Fondo di Rotazione", iscritto al Cap. del Bilancio Regionale anno 1987, con una dotazione di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed una previsione di spesa di lire 200 e 150 miliardi rispettivamente per gli anni 1988-1989.

A tale Fondo affluiranno i contributi comunitari concessi dalla C.E.E. per i progetti regionali, nonche' i fondi aggiuntivi ordinari e straordinari dello Stato destinati al perseguimento degli obiettivi fissati nella presente legge.

Tali risorse andranno ad integrare le previsioni di spesa degli anni 1988-1989 sopra indicate per il finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti dalla presente legge.

ART.13 - RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE

I fondi, come sopra definiti, possono essere utilizzati entro il limite dell'1% per spese di progettazione in favore di quei progetti che, ritenuti "idonei" dal Nucleo di Valutazione, non hanno trovato momentaneo accoglimento e che presentino in ogni caso i requisiti necessari e sufficienti per accedere a finanziamenti dello Stato e/o della C.E.E..

Il contributo regionale, per quanto stabilito al precedente comma, sarà contenuto entro il limite massimo del 70% delle spese documentate e riconosciute ammissibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART.14 - NORMA FINALE

Sono in ogni caso escluse dalla presente legge le attivita' e gli interventi di competenza statale.

REPUBBLICA ITALIANA  
I  
Commissione Const-  
liare permanente il 1.12.86